



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 27/05/2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 20:30, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
MASON CESARE	X	
BERGAMIN CORETTA	X	
BENOZZI LUIGI	X	
BAGGIO MARIA	X	
BASTAROLO CLAUDIO	X	
VANZETTO SILVANO	X	
VENTURIN FILIPPO	X	
MASON VERONICA	X	
CHECCHIN SILVIA	X	
SACCHETTO ANDREA	X	
BONUTTO ORNELLA	X	
MASON ISMAELE	X	
SCQUIZZATO FRANCESCO	X	
TOTALE	13	0

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella.

Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: .

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco - Presidente

Assessore Bastarolo presenta l'argomento.

Consigliere Sacchetto Andrea (Lega Nord – Liga Veneta – Salvini): “Con un avanzo di amministrazione così grande mi sarei aspettato uno sforzo da lei, lo so benissimo è provocatorio, perché lei quando stava da questa parte l’ha sempre detto, quindi patti chiari e amicizia lunga”.

Assessore Bastarolo C.: “L’unica cosa che voglio precisare è che quell’avanzo di amministrazione, in realtà per gran parte è non usabile, gliel’ho già spiegato, la parte usabile è una piccola parte”.

Consigliere Sacchetto A.: “Anche lo zero virgola niente in meno sarebbe stato un segnale”.

Assessore Bastarolo: “ Certo, ma su questo aumento non ne sono stati fatti, dove abbiamo potuto diminuire piccole cose le abbiamo fatte, ci sono state delle diminuzioni, piccole voci”.

Consigliere Scquizzato F. (Siamo Piombino – Ismaele Mason Sindaco): “Ma dove, sull’IMU?”

Assessore Bastarolo: “Su alcuni capitoli si”.

Consigliere Scquizzato F.: “Le avete solo aumentate, i terreni Assessore, per dirne una da 0,92 a 1,10-12”.

Il Sindaco chiede se vi siano altri interventi o dichiarazioni di voto”.

Al termine degli interventi il Sindaco mette in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con n. 11 voti favorevoli e 2 astenuti (Sacchetto A., Bonutto O.) espressi nei modi e forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo stesso esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) per le annualità d’imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.05.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2020.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla Legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

- con deliberazione di Consiglio Comunale nr.12 del 09.02.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi allegati, e sono state confermate le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U. vigenti nell'anno 2020, che con il presente atto vengono indicate nel dettaglio;
- si provvederà ad adottare una nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

DATO ATTO che si rende necessario esplicitare nel dettaglio per l'anno di imposta 2021 la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U) come da tabella indicata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RICHIAMATO il comma 2 dell'art.3 del D.L. 30 aprile 2021, nr.56 che stabilisce che *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021.”*

VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Sacchetto A. e Bonutto O.), espressi nei modi e forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di confermare, per quanto espresso in premessa, anche per l'anno di imposta 2021 la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U), come si riporta nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
--------------------	---------

Abitazione principale appartenente alle categorie A/1-A/8-A/9 e pertinenze	0,6% con detrazione di euro 200,00
Altri fabbricati	1,04 %
Gruppo D (Comune)	0,28 %
Gruppo D (Stato)	0,76 %
Fabbricati rurali strumentali	0,1 %
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (c.d. beni merce)	0,22 %
Terreni agricoli	1,04 %
Aree edificabili	1,04 %

2. Di demandare all'Area Servizi Finanziari ed Affari Generali la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
3. Di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.
4. *Con successiva, separata votazione espressa con 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Sacchetto A. e Bonutto O.) da n. 13 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luca Scarangella

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Cesare Mason

Documento sottoscritto con firma digitale